



Camera di Commercio
Reggio Calabria

BANDO per la concessione di contributi alle imprese per la programmazione e realizzazione di attività formative coerenti con le effettive esigenze di sviluppo aziendale.

Edizione 2013

1. FINALITA'

1. La Camera di Commercio di Reggio Calabria sostiene le imprese nella che investono nell'analisi dei propri fabbisogni formativi, mediante l'elaborazione di uno specifico piano di formazione aziendale e nella realizzazione dei conseguenti interventi, al fine di migliorarne la capacità competitiva e per consentire di affrontare i processi di innovazione tecnologica e organizzativa che sono richiesti dal mercato.

2. Le risorse stanziare sono complessivamente ammontanti ad € 60.000,00.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese, loro cooperative e consorzi, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)¹ con sede e/o unità operativa nella provincia di Reggio Calabria.

- iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Reggio Calabria;
- in regola con il pagamento del diritto camerale;

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 sono considerate microimprese, piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:

Parametri	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
1. Dipendenti	< di 10	< di 50	< di 250
2.1. Fatturato annuo oppure	< di 2	< di 10	< di 50
2.2. Totale bilancio (in milioni di euro)	< di 2	< di 10	< di 43

- I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
- Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
- Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua; se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
- Se l'impresa è "associata" o collegata, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.

- non sottoposte a procedure concorsuali quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- operanti in qualsiasi settore economico, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando;
- che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2001/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 1.10.2004) ed in particolare l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell'attività;
- che non si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);
- che siano in regola con le norme in materia previdenziale, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

2. Non sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che operano nei settori di attività esclusi dal regime de minimis, come precisato nel successivo articolo 5.

3. Sono, inoltre, escluse dall'ammissione al contributo, le imprese, ad eccezione delle imprese individuali, che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135².

4. Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le necessarie verifiche e valutazioni.

5. Non possono beneficiare del presente bando le imprese che hanno procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.

6. Le richieste di contributo devono presentare tutti i requisiti sopraelencati, pena la non ammissibilità ai benefici del presente bando.

ART. 3 - INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammessi al contributo gli interventi di seguito indicati.

Costi sostenuti per la redazione del piano di formazione aziendale finalizzato ad evidenziare i propri fabbisogni formativi e definire un piano di azioni da realizzare. La partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale coerenti con la mission aziendale, con l'esclusione della partecipazione a corsi di lingue straniere³.

² A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, **non** possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. Pertanto, le imprese già fornitrici della Camera di Commercio al 1° gennaio 2013, non potranno essere ammesse al contributo, mentre le altre imprese potranno essere beneficiarie solo se in condizione di non contrasto con la presente normativa al momento dell'ammissione alle agevolazioni.

³ La Camera di Commercio eroga contributi alle aziende della Provincia per corsi di formazione in lingue straniere, con apposito bando.

Per ciascun intervento formativo è consentito al massimo un 20% di assenze rispetto alle ore previste.

I corsi devono essere rivolti ai seguenti soggetti:

titolari e coadiuvanti di imprese individuali;

soci delle società di persone con esclusione dei soci accomandanti;

amministratori delle società di capitale;

personale dipendente;

Sono escluse le spese sostenute per la formazione di lavoratori parasubordinati o con rapporti di collaborazione .

Ai fini del calcolo del contributo sono ritenute ammissibili soltanto le spese sostenute per la redazione del piano formativo aziendale, nonché le spese strettamente riferite al/ai servizio/i didattico formativo/i reso alle imprese (sono quindi escluse le spese per viaggi, trasferte, missioni, indennità, strumenti, materiali ecc.).

I servizi possono essere resi da: A) imprese, società o consorzi d'impresa iscritti presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di appartenenza, che esercitino da almeno 2 anni l'attività di formazione in modo sistematico e professionale, anche se in via non esclusiva, risultante dalla visura camerale; B) Organismi di formazione accreditati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di accreditamento.

2. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine massimo del 30/06/2014.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 30 giorni successivi alla conclusione dell'intervento.

3. Per tutti gli interventi di cui al presente bando l'impresa non può beneficiare di altri contributi e agevolazioni pubblici a qualsiasi titolo.

4. Le spese, ai fini dell'ammissibilità, devono essere acquisite presso fornitori terzi, senza che l'impresa che richiede il contributo si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa.

Non sono ammessi i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, e qualsiasi forma di auto fatturazione.

ART.4-TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili (al netto dell'IVA), fino ad un massimo di € 3.000,00.

Le spese sostenute per la redazione del piano di formazione aziendale sono ammissibili a finanziamento fino ad un importo massimo pari al 10% del costo sostenuto per i servizi didattico formativi.

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO

I benefici del presente bando sono soggetti al Regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/06, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera minimi e quindi incapaci di avere un'incidenza nel mercato europeo e di falsare la concorrenza gli aiuti erogati ad un'impresa che non superano i 200.000 Euro nell'arco di un triennio.

L'esenzione *de minimis* è stata estesa al settore del trasporto, dove il tetto è stato però fissato a 100.000 euro per il trasporto su strada (*restano però esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi*).

Il triennio di riferimento va calcolato a ritroso tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Il momento della concessione è quello in cui il beneficiario è titolare del "*diritto giuridico di ricevere gli aiuti*".

I benefici pubblici accordati alle imprese per un valore limitato a questo ammontare non vanno quindi notificati.

Restano escluse dal campo di applicazione del reg. 1998/2006 le imprese attive nei settori di pesca e acquacoltura e le imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

Inoltre restano esclusi dal campo di applicazione *de minimis* gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, gli aiuti ad imprese del settore carbonifero, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Il regime *de minimis* è applicabile, invece, alle imprese attive nella trasformazione (*qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita*) e commercializzazione (*la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo*) dei prodotti agricoli. Il regime *de minimis* non è applicabile invece se l'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato dalle imprese interessate, così come se l'aiuto è subordinato al fatto di essere trasferito a produttori primari.

ART. 6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli (disponibili sul sito internet www.rc.camcom.gov.it al link Contributi e Finanziamenti) e corredate della documentazione richiesta, potranno essere presentate, nel periodo compreso **tra la data di pubblicazione del bando e il 20 ottobre 2013**, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), in formato pdf, al seguente indirizzo: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto il titolo del bando. L'invio di domanda ed allegati dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a) invio tramite PEC dell'originale informatico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante;
- b) invio tramite PEC della copia scansionata della domanda cartacea originale firmata calligraficamente dal titolare/legale rappresentante, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'invio della domanda con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo determinerà automaticamente la non ammissibilità della stessa domanda.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. Preventivo articolato dell'intervento di formazione, con indicazione delle singole voci di spesa ammissibili al contributo (al netto di IVA) e con l'indicazione del fornitore che dovrà rispondere ai requisiti previsti all'art.3 comma 1 del bando;
- b. dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis ,che, sommate alla presente, superino 200.000 Euro, (100.000 trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera;

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, nelle forme previste dal comma 1 del presente articolo.

4. La Camera di Commercio di Reggio Calabria non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

5. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno ritenute inammissibili salvo che non si tratti di omissioni, poco significative ovvero gli elementi di conoscenza omessi sia diversamente ricavabili, nel qual caso si procederà a regolarizzazione. Nel corso della fase istruttoria la Camera di Commercio si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione ovvero il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

ART. 7 - ITER E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dal Servizio 5 "Osservazione economica, statistica e promozione imprenditoriale e del territorio" della Camera di Commercio di Reggio Calabria che procede all'esame dell'ammissibilità della documentazione e della verifica dei requisiti previsti dal presente bando.

2. Le richieste vengono esaminate dalla Camera di Commercio con i seguenti criteri:

- criterio di legittimità, al fine di verificare il diritto del richiedente ad ottenere i benefici richiesti;
- criterio di priorità, al fine di definire la graduatoria delle imprese ammesse e la conseguente assegnazione dei contributi fino ad esaurimento delle disponibilità.

3. L'esame di legittimità è effettuato secondo l'ordine di presentazione delle richieste; a tal fine le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data e all'orario di invio tramite PEC. In caso di esito favorevole la richiesta viene sottoposta ad esame di priorità.

4. La graduatoria di priorità verrà formulata sulla base del seguente criterio: priorità assoluta, anche al di là dello stretto ordine cronologico, verrà riconosciuta alle seguenti imprese nell'ordine:

- a) Imprese confiscate alle organizzazioni criminali re-immesse nel circuito economico;
- b) Imprese nuove (nella fase start-up) per la gestione di beni confiscati;
- c) Imprenditori che hanno presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio, fisico o mentale, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili alla criminalità organizzata, all'estorsione ed all'usura ed hanno collaborato con la Giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori, che hanno presentato domanda e sono stati ammessi ai benefici del Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni in favore delle vittime della criminalità e dell'usura;
- d) Imprese femminili ⁴.

L'approvazione della graduatoria finale sarà disposta dal Segretario Generale.

Il contributo sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 4 seguendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.

La Camera si riserva comunque di integrare lo stanziamento iniziale con ulteriori risorse.

5. Il Servizio 5 provvede a comunicare, a mezzo PEC, l'ammissione al contributo, specificando che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità al progetto presentato.

6. I beneficiari del contributo devono presentare, a progetto attuato, e comunque entro il termine indicato dalla Camera, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, che consiste in :

- ❑ Relazione illustrativa del programma realizzato con indicazione dei soggetti partecipanti alle attività formative, delle azioni e dei risultati conseguiti;
- ❑ copia del piano formativo aziendale, se oggetto di finanziamento;
- ❑ copia conforme all'originale delle fatture, con il dettaglio delle spese sostenute. Sulle fatture dovrà essere annotato un esplicito riferimento al presente bando ed alla relativa edizione.
- ❑ idonea documentazione, emessa e sottoscritta dal soggetto erogatore dei servizi di formazione, dalla quale risulti in modo esplicito l'oggetto della formazione, la data di inizio e termine del/i corso/i, i nominativi e la qualifica dei soggetti partecipanti alla formazione, l'indicazione delle eventuali ore di assenza effettuate dei soggetti partecipanti rispetto alle ore previste e realizzate per ciascun intervento formativo;
- ❑ quietanze delle fatture relative ai costi sostenuti. Per quietanza si intende: bonifico bancario o postale nel quale vi sia esplicito riferimento al fornitore ed alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
- ❑ dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime de minimis, che, sommate alla presente, superino 200.000,00 Euro (100.000,00 trasporto su strada), come da modello predisposto dalla Camera;
- ❑ comunicazione codice IBAN per l'erogazione del contributo.

7. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo.

⁴ Per imprese femminili si intendono, ai sensi della legge 215/1992: -Le imprese individuali gestite da donne; -Le società cooperative e le società di persone, formate in misura non inferiore al 60% da donne; - Le società di capitali le cui quote di partecipazione siano, in misura non inferiore ai due terzi di donne e i cui organi di amministrazione rispettino lo stesso vincolo.

ART. 8 - DECADENZA

1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese, o di perdita dei requisiti di ammissibilità, in data anteriore alla liquidazione del contributo. Il diritto al contributo verrà meno anche in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei vincoli indicati nel presente bando nonché nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia conforme al contenuto ed alle dichiarazioni rese nelle domande presentate.

Inoltre, come stabilito dall'art. 71 e dall'art. 75 del DPR n. 445/2000, sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare un controllo, anche a campione, per verificare la realizzazione dell'intervento nonché la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

2. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra richiamato.

ART. 9 - AVVERTENZE

1. Ai sensi della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche, il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato al Servizio 5 Ufficio 15 della stessa Camera, nella persona del Responsabile, dott.ssa Teresa Malavenda. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

2. Ai sensi del D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Via Tommaso Campanella n. 12 - Reggio Calabria.

4. Ai sensi dell'art.14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i dati verranno utilizzati per la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis.

5. Il presente bando verrà pubblicato all'Albo camerale on line e diffuso e tramite sito web della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10.06.2013

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Natina Crea